
Informative e news per la clientela di studio mese GIUGNO

Le *news* di giugno

Anche per quest'anno, dichiarazioni Imu e Tasi entro il 31 dicembre

Versamento imposte da "redditi 2020": prima scadenza al 30 giugno 2020

Iscrizione al 5 per mille da confermare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2020

In scadenza il diritto annuale CCIAA 2020

I benefici premiali connessi agli Isa

Novità per ingegneri, architetti e geometri relative ai contributi dovuti alle casse private

Meno dubbi sulla prova del trasferimento dei beni negli scambi intracomunitari

Si estende al mandatarario l'esenzione Iva del mandante medico

Chiarimenti sulle disposizioni introdotte in tema di riscossione

Le procedure amministrative e contabili in azienda

I rimborsi spese per dipendenti e amministratori

Informative e news per la clientela di studio

ABI – ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Publicato il secondo Addendum per le imprese di maggiori dimensioni

Con un primo *Addendum* all'Accordo per il Credito 2019 dello scorso 6 marzo 2020 è stata estesa l'applicazione della misura "Imprese in ripresa 2.0" (consistente nella sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti o nell'allungamento della scadenza degli stessi) ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020 in favore delle pmi *in bonis*. Le parti firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto lo scorso 22 maggio 2020 un secondo *Addendum*, al fine di estendere l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" anche ai finanziamenti erogati a favore delle imprese di maggiori dimensioni. Il termine ultimo per richiedere l'applicazione della misura a favore delle grandi imprese è fissato al 30 giugno 2020 (data che potrà essere prorogata). Resta ferma la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorativi per le imprese beneficiarie. In particolare, gli istituti aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19. Tale previsione si estende anche alle operazioni di sospensione realizzate in favore delle pmi ai sensi dell'Accordo per il Credito 2019. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti è disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf.

(Associazione Bancaria Italiana, circolare n. 1008, 25/05/2020)

IMU

Definite le modalità di versamento dell'imposta per l'anno 2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell'Imu (provvedimento n. 214429 del 26/05/2020) e istituito il codice tributo per l'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (di cui all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019). Per esigenze di semplificazione, i versamenti dell'Imu tramite il modello F24 devono essere effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n.35/2012 e n.33/2013. È inoltre istituito il codice tributo 3939 denominato "IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – COMUNE". Nel caso di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29, 29/05/2020)

FATTURA ELETTRONICA

L'invio tardivo della fattura è punibile in misura fissa quando non incide sulla liquidazione periodica

L'articolo 21, D.P.R. 633/1972 stabilisce che:

- la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

La circolare n. 14/2019 ha chiarito che la mancata o tardiva emissione (coincidente con la data di trasmissione del *file* allo SdI) della fattura nel termine di 12 giorni è punita con le sanzioni di cui all'articolo 6, D.Lgs. 471/1997, fatta salva la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Il termine di 12 giorni non è prorogabile nel caso in cui coincida con un sabato o un giorno festivo.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 129, 14/05/2020)

INPS – INDENNITÀ COVID-19

Chiarimenti in merito alla gestione delle domande per l'indennità di marzo

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'istruttoria delle domande per l'indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. 18/2020. In particolare, è stato chiarito che gli esiti provvisori con cui viene comunicato il mancato accoglimento dell'istanza prevede un termine di 20 giorni dal 1° giugno 2020 per consentire all'interessato l'eventuale supplemento di istruttoria. Nell'Allegato 1 al messaggio n. 2263, viene chiarito che sono escluse dalla percezione dell'indennità tutte le figure che, seppure obbligate alla contribuzione alla Gestione Separata, non vengono richiamate dalla norma, quali ad esempio gli amministratori che percepiscono compenso in busta paga con contribuzione alla Gestione Separata Inps.

(Inps, messaggio n. 2263, 01/06/2020)

INPS – INDENNITÀ COVID-19

Proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito istituite e nuovi beneficiari

L'Inps ha pubblicato due circolari che forniscono:

- la n. 66 le istruzioni amministrative in materia di proroga, per il mese di aprile 2020, delle indennità di sostegno al reddito ai beneficiari di marzo (previste dal D.L. 18/2020) e identifica le nuove categorie di beneficiari per aprile (previste dal D.L. 34/2020);
- la n. 67 le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio (introdotte per il mese di marzo dal D.L. 10/2020 e prorogate per i mesi di aprile e maggio 2020 dal D.L. 34/2020).

(Inps, circolari n. 66-67, 29/05/2020)

AGENZIA DOGANE

Chiarimenti sulle misure riguardanti le Accise introdotte dal Decreto Rilancio

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato una circolare riepilogativa delle novità introdotte dal D.L. 34/2020. In relazione al settore del gas naturale e dell'energia elettrica, viene commentata la riduzione delle rate di acconto di accisa, relative ai mesi da maggio a settembre dell'anno in corso. Nella circolare, inoltre, è ricordata anche la disposizione che differisce alcuni nuovi adempimenti, quali il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l'adozione del provvedimento con cui l'Agenzia dovrà stabilire tempi e modalità per la trasmissione da parte dei soggetti vettori dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale. Vengono, infine, ricordate anche le modifiche apportate all'articolo 3, comma 4-bis, D.Lgs. 504/1995, in merito alla possibilità di rateizzare il debito di accisa.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 8, 22/05/2020)

VENDITE A DISTANZA

Contribuenti obbligati alla comunicazione trimestrale dei dati relativi alle vendite a distanza

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019 che ha introdotto l'obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati delle vendite effettuate.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

ANCHE PER QUEST'ANNO, DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 31 DICEMBRE

Rimane fissata al 31 dicembre 2020 la scadenza di presentazione del modello dichiarativo Imu/Tasi per il periodo d'imposta 2019.

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, L. 160/2019 (che ha innovato l'Imu sopprimendo la Tasi con decorrenza dal periodo d'imposta 2020) stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *“entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”*.

Come chiarito dalla circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, questo termine non interessa la prossima scadenza relativa alle variazioni 2019; infatti, limitatamente ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-ter, D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla L. 58/2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al **31 dicembre 2020**.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione a ciascun Comune di ubicazione degli immobili delle modifiche rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;

- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc.. In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2019, relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2019 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare detta dichiarazione.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2020”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2020

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2019 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2020. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo		6099
Irap - acconto seconda rata		3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario		1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni		3805

Il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 in scadenza al 30 giugno 2020 ovvero al 30 luglio 2020 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2020 è in scadenza al 30 novembre 2020 e non può essere rateizzato.

L'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020

Si ricorda alla gentile Clientela che l'articolo 24, D.L. 34/2020 ha introdotto una importante agevolazione per i contribuenti che sarebbero stati tenuti al versamento del saldo Irap per il 2019 e al versamento del primo acconto Irap per l'anno 2020.

La disposizione, che interessa i contribuenti che nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (2019 per chi ha esercizio coincidente con l'anno solare) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, presenta tuttavia le esclusioni di seguito elencate:

- soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 446/1997 (imprese di assicurazione);
- soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10-bis, D.Lgs. 446/1997 (Amministrazioni Pubbliche);

- soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir (banche e intermediari finanziari).

Con la recente **risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020** l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'esonero con riferimento ai casi di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare confermando il godimento dell'agevolazione anche per tali soggetti.

Volendo pertanto sintetizzare, dalla norma (articolo 24, D.L. 34/2020) si ricava che i contribuenti assoggettati all'imposta regionale che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno esonerati dal versamento:

- del saldo Irap relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020 (sono, invece, dovuti gli acconti 2019 suddivisi nelle rate legislativamente previste);
- della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 (costituiranno oggetto di versamento per il periodo d'imposta 2020 soltanto la seconda rata dell'acconto e l'eventuale saldo).

Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare						
Periodo d'imposta	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019	30 giugno 2019	sì	30 novembre 2019	sì	30 giugno 2020	no
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020	30 giugno 2020	no	30 novembre 2020	sì	30 giugno 2021	sì

Per contro, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta quanto al saldo e al primo acconto per l'esercizio successivo e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (seconda rata dell'acconto).

Contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare						
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1° luglio 2019 – 30 giugno 2020	31 dicembre 2019	sì	31 maggio 2020	sì	31 dicembre 2020	no
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1° luglio 2020 – 30 giugno 2021	31 dicembre 2020	no	31 maggio 2021	sì	31 dicembre 2021	sì

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);

- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di *home/remote banking* forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- per il solo anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 1.000.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
- è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019:

- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020;
- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come consentito dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020);
- se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE DA CONFERMARE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

Come precisato con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al **processo di semplificazione** e razionalizzazione che ha interessato, oramai da un paio d'anni, la procedura per poter accedere al beneficio del **5 per mille** da parte dei soggetti interessati.

La **semplificazione** prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio **non siano più tenuti a ripetere ogni anno:**

- l'inoltro della **domanda di iscrizione** al riparto della quota del cinque per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà **confermativa dell'agevolazione.**

Tuttavia, le descritte semplificazioni non hanno un'applicazione generalizzata, bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli **anni precedenti** hanno già intrapreso **la prima procedura di iscrizione.**

Per quanti, invece, hanno manifestato intenzione di accedere **per la prima volta al beneficio nel 2020** e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli **anni 2017 e/o precedenti ma non nell'anno 2019**, sarà ancora necessario seguire le **procedure già previste in passato.**

Rimane quindi in vigore, per detti soggetti, il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi **entro il prossimo il 30 giugno 2020**, ovvero **l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva** *“alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla **sede legale dell'ente richiedente**, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale”.*

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le **associazioni sportive dilettantistiche** rispetto a quella prevista per **Onlus oppure ODV** – va allegato un **documento d'identità del legale rappresentante** dell'ente ed entrambi i documenti (**dichiarazione sostitutiva e fotocopia del documento d'identità**) dovranno essere inviati:

- alla **Direzione Regionale delle Entrate** competente per territorio nel caso di Onlus o ODV,
- al competente **ufficio territoriale del Coni** per le associazioni sportive dilettantistiche

con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno
- a mezzo di posta elettronica certificata alla **casella Pec** delle predette Direzioni Regionali riportando nell'oggetto **“dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020”.**

Sia i modelli che l'**elenco degli indirizzi delle diverse DRE** sono scaricabili dalla **specifica sezione** contenuta nel **sito dell'Agenzia delle entrate**.

Con riferimento **all'eliminazione degli adempimenti** va, infine, ricordato che la richiamata circolare n. 5/E/2017, al § 1.3., precisa che, nel caso di **variazione del legale rappresentante** rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente "**perde efficacia**".

Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal **D.P.C.M. 23 aprile 2010** (e quindi entro il 30 giugno 2020 tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una **nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina** e di quella di **iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo**.

Per **sanare eventuali omissioni o errori** commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo **30 giugno 2020**, resta impregiudicata la possibilità, **entro il successivo 30 novembre 2020**, di fruire dell'istituto della "**remissione in bonis**", che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della **sanzione pari ad euro 250** mediante utilizzo del **codice tributo "8115"**.

L'importanza dell'adempimento in scadenza al prossimo 30 giugno 2020 è stata ribadita anche dal **Consiglio di Stato** che con la **nota n. 3905** ha chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è condizione necessaria per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Tale dichiarazione, con la quale l'ente conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata, secondo le prescrizioni normative, all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (raccomandata con ricevuta di ritorno), a pena di decadenza. Il mancato invio o la presentazione oltre i termini previsti non configura, quindi, un errore formale sanabile, ma un'inadempienza che determina l'esclusione dal beneficio fiscale.

Occorre, infine, ricordare che gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- GEIE - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (STP);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2019 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2019 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2020;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2019 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2020;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2019.

Il calcolo del diritto annuale

Il 27 marzo 2020 è entrato in vigore il **decreto ministeriale 12 marzo 2020** con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato l'incremento delle misure del diritto annuale.



Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b), D.P.R. 435/2001.

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota Mise 0347962 del 11 dicembre 2019, ha confermato per l'anno 2020 gli importi degli anni precedenti per le iscrizioni delle nuove imprese.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del **20% del diritto dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di 120 euro per ognuna di esse, **ad eccezione** dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2019: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Aliquote in base al fatturato 2019 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un <i>max.</i> di €40.000,00)

Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 del modello Irap relativo al periodo di imposta 2019 pari a 2.610.596 euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 50% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2019 pari a 224,98 euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 225 euro.

Differenze rispetto all'esempio di calcolo esposto si riscontrano per alcune Camere di Commercio (esattamente 82 di esse) per le quali il decreto del Ministero dello sviluppo economico citato ha autorizzato per il 2020 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% (con l'eccezione della CCIAA di Perugia il cui incremento potrà essere pari ad un massimo del 10%).

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2019 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede

principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di Commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. È stato anche predisposto un sito unico nazionale per il calcolo ed il versamento del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it>). Qualora si intendesse affidare il conteggio dell'importo del diritto annuale CCIAA allo Studio, è richiesto l'invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

I BENEFICI PREMIALI CONNESSI AGLI ISA

Il periodo d'imposta 2019, oggetto dei prossimi modelli dichiarativi Redditi 2020, è il secondo in cui operano gli Isa, gli strumenti valutazione di performance fiscale del contribuente che hanno sostituito gli Studi di Settore.

Dall'elaborazione dei dati inseriti (e di quelli precalcolati dall'Agenzia delle entrate), non scaturisce una soglia di ricavi o compensi che individuano la congruità del soggetto, ma viene invece fornito un "voto", compreso tra 1 e 10, che indica l'affidabilità del contribuente; ovviamente più il risultato è elevato più il contribuente risulta essere affidabile.

Tale voto è connesso ad una maggiore o minore probabilità di subire una verifica fiscale, ma anche al riconoscimento di benefici premiali che possono essere riconosciuti a seconda del risultato ottenuto dal contribuente.

Con **provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020** l'Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi livelli di affidabilità connessi a tali benefici, scaturenti dall'elaborazione degli Isa per il periodo d'imposta 2019.

Il regime premiale

Diversamente dagli studi di settore, ove l'obiettivo finale era la determinazione di un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli Isa generano un voto, come una sorta di pagella scolastica. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa.

Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10:

- con un voto fino a 6, la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- con un voto compreso tra 6 e 8 al contribuente dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
- dal voto 8 in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante.

Il recente provvedimento del 30 aprile elabora il riconoscimento di benefici premiali al contribuente secondo uno schema molto simile a quello dello scorso anno: i benefici sono infatti concessi, in maniera differenziata, con voti pari o superiori a 8.

Nel provvedimento di quest'anno vi è però una **novità** di interesse:

- oltre a connettere i vantaggi al risultato specifico ottenuto in relazione ai dati relativi al periodo d'imposta 2019;
- analoghi vantaggi vengono anche riconosciuti facendo riferimento al **valore medio conseguito facendo riferimento al biennio 2018-2019**.

Quindi, se il contribuente avesse ottenuto un ottimo risultato sul 2018, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all'annualità 2019.

Questo a eccezione del beneficio consistente nella riduzione di un anno i termini di accertamento, vantaggio che invece rimane ancorato al solo dato verificato sull'anno 2019.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per il riconoscimento dei benefici premiali che evidenzia, per ciascuna tipologia, sia il risultato richiesto verificando il solo periodo d'imposta 2019, sia il risultato richiesto facendo riferimento alla media 2018-2019.

Effetti connessi alla posizione del contribuente	Voto specifico 2019	Voto medio 2018-2019
Possibilità di compensare il credito imposte dirette del 2019, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità	8	8,5
Possibilità di compensare il credito Iva del 2020, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2021, sino a 50.000 euro senza visto di conformità (soglia cumulata con quella del rigo seguente)	8	8,5
Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva del 2020, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2021, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro (soglia cumulata con quella del rigo precedente)	8	8,5
Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo	8	
Esclusione da accertamenti analitico induttivi	8,5	9
Esclusione dal regime delle società di comodo	9	9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9	9

Si deve ricordare che il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contribuente, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

In merito alla possibilità di fruire dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 20/E/2019 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), viene accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la **risposta n. 31 del 6 febbraio 2020** l'Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

NOVITÀ PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI RELATIVE AI CONTRIBUTI DOVUTI ALLE CASSE PRIVATE

Dal 1° giugno 2020 è possibile utilizzare il modello F24 per effettuare il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ad Inarcassa. La risoluzione n. 22 del 12 maggio 2020 ha istituito le causali contributo utili alla compilazione del modello F24. Dal 1° giugno 2020 è, pertanto, consentita la compensazione tra i debiti per i contributi dovuti ad Inarcassa ed eventuali crediti tributari.

Novità anche per quanto riguarda i geometri: da quest'anno la dichiarazione reddituale per il 2019 non dovrà più essere presentata tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF ma dovrà essere presentata direttamente alla Cipag entro il 30 settembre 2020.

Il possibile utilizzo del modello F24 per il pagamento dei contributi ad Inarcassa

Gli ingegneri, gli architetti e le società di ingegneria devono versare annualmente ad Inarcassa i contributi soggettivo, integrativo, per maternità/paternità. Tali pagamenti potevano essere effettuati fino ad oggi esclusivamente mediante le seguenti modalità:

- Bollettino MAV;
- SDD;
- Carta di credito Inarcassa Card.

Viene introdotta dal 1° giugno 2020 la possibilità di effettuare i pagamenti anche mediante l'utilizzo del modello F24 (le modalità di pagamento evidenziate restano in ogni caso in vigore, alternativamente al modello F24).

Dopo che Agenzia delle entrate ed Inarcassa hanno stipulato a fine 2019 la convenzione per consentire l'utilizzo del modello F24, la recente risoluzione n. 22/E/2020 dell'Agenzia delle entrate ha istituito le seguenti "Causali contributo", grazie alle quali è possibile pagare i contributi minimi per l'anno 2020 e i conguagli per l'anno 2019:

- E085 - contribuzione soggettiva minima;
- E086 – contribuzione soggettiva conguaglio;
- E087 – contribuzione integrativa minima;
- E088 – contribuzione integrativa conguaglio;
- E089 – contribuzione per maternità/paternità;
- E090 – contribuzione società di ingegneria.

Le causali contributo andranno esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" riportando nel campo "Codice ente" il codice 0011 e nei due campi del "Periodo di riferimento" il mese e l'anno di competenza del contributo da versare.

Le nuove modalità di presentazione della dichiarazione reddituale alla Cipag

Dal 2020 la dichiarazione reddituale dei geometri liberi professionisti deve essere presentata direttamente alla cassa privata tramite il servizio online dedicato (www.cipag.it) entro il 30 settembre 2020 e non più tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF. In sede di presentazione della comunicazione reddituale, il professionista opterà per il pagamento della contribuzione dovuta a seconda delle varie modalità previste.

È ancora possibile utilizzare il modello F24 Accise per il versamento della contribuzione, ad esempio nel caso in cui venga compensato orizzontalmente un credito tributario, utilizzando i codici tributo già istituiti:

- GE01 per il contributo soggettivo minimo;
- GE21 per il contributo integrativo minimo;
- GE51 per il contributo di maternità.

Si ricorda alla gentile Clientela che nel caso di utilizzo di crediti tributari derivanti dai modelli dichiarativi (Irap, Irap, Iva, etc.) è obbligatorio l'utilizzo del canale Entratel/Fisconline per effettuare il pagamento del modello F24 o F24 Accise che espone la compensazione orizzontale.

Nel caso che ciascun credito derivante dal modello dichiarativo superi la soglia di 5.000 euro, il suo utilizzo in compensazione orizzontale è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la dichiarazione con l'apposizione del visto di conformità dalla quale lo stesso trae origine. Nessun obbligo preventivo, invece, qualora vengano utilizzati crediti tributari derivanti dai modelli dichiarativi di importo complessivo al più pari a 5.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

MENO DUBBI SULLA PROVA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Con la **circolare n. 12/E dello scorso 12 maggio 2020** l'agenzia delle entrate fornisce i primi attesi chiarimenti in merito ai nuovi strumenti che gli operatori iva, già dallo scorso 1° gennaio 2020, hanno a disposizione per poter fornire la prova del trasferimento dei beni nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, dopo che il Regolamento UE 1912 del 4 dicembre 2018 ha introdotto nel Regolamento 282/2011 il nuovo articolo 45-*bis*.

I 4 requisiti obbligatori

Come è noto, secondo la normativa nazionale, la possibilità di applicare il regime di non imponibilità di cui all'articolo 41, D.L. 331/1993 per una cessione intracomunitaria, passa per la verifica congiunta dei seguenti 4 requisiti:

1. onerosità dell'operazione;
2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
3. status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario;
4. effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Ma è proprio in relazione a tale ultimo requisito (la prova dell'effettiva movimentazione della merce) che la normativa interna – conformandosi sul punto alla Direttiva Iva comunitaria (la 2006/112/CE) – non ha mai esplicitamente previsto specifiche disposizioni in merito ai documenti che il contribuente deve conservare, ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE. Situazione che, in particolar modo nelle cessioni con clausola “*ex-works*” o “*franco fabbrica*” (nelle quali è il cessionario residente in altro Stato membro a prelevare la merce direttamente dal magazzino del cedente nazionale) ha generato nel tempo significativi contenziosi tra contribuenti e amministrazione finanziaria, con esiti giurisdizionali non sempre lineari.

Lo strumento che più tra tutti ha da sempre conferito le maggiori certezze nel conferire dimostrazione della prova del trasferimento dei beni è il cosiddetto CMR (sia cartaceo che elettronico) e cioè la lettera di vettura internazionale regolata dalla “*Convention des Marchandises par Route*”. Ma l'agenzia entrate ha nei suoi diversi documenti di prassi riconosciuto che la prova del trasferimento dei beni possa essere altresì fornita da un insieme di documenti dai quali si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Tale documentazione, dalla quale deve

risultare che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest'ultima abbia raggiunto un altro Stato membro, ha valore solo se conservata unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat.

I principi espressi dall'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 71/E/2014 – risposta a interpello n. 100/2019)

1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
2. la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente;
3. vi è la necessità che dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti, ovvero cedente, vettore e cessionario, e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono.

È nel descritto scenario che si inseriscono le importanti novità introdotte dai richiamati regolamenti comunitari, direttamente applicabili negli stati membri dell'Unione Europea fin dallo scorso 1° gennaio 2020, e finalmente oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E/2020.

La Commissione Europea ha comunque fornito chiarimenti in merito alla nuova disposizione con le note esplicative sui "Quick Fixes 2020" (soluzioni rapide), pubblicate a dicembre 2019.

Le due presunzioni contemplate dal nuovo articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011

Come ricordato in premessa il Regolamento UE 1912/2018 ha introdotto nel Regolamento 282/2011 un nuovo articolo 45-bis che alle lettere a) e b) del § 1 introduce specifiche presunzioni circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:

- i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a);
- i beni siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b).

Beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto

Per difendere la non imponibilità applicata alla fattura che documenta lo scambio intracomunitario il cedente, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente, tra quelli di seguito evidenziati:

- CMR riportante la firma del trasportatore;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa, il cedente potrà produrre uno solo dei documenti sopra evidenziati, unitamente ad uno qualsiasi dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Beni trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto

Nella più insidiosa fattispecie in cui il trasporto viene effettuato dall'acquirente oppure da un terzo per suo conto, oltre ai documenti previsti nel caso precedente, la presunzione consiste anche nella ulteriore produzione da parte dell'acquirente nei confronti del cedente, entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, di una dichiarazione scritta dalla quale deve risultare:

- data del rilascio;
- nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- quantità e natura dei beni ceduti;
- data e luogo del loro arrivo;
- identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente;
- numero di identificazione del mezzo (qualora si tratti di mezzi di trasporto).

Nel documento di prassi l'Agenzia, tuttavia, precisa che il mancato rispetto del termine dei 10 giorni non preclude la possibilità per il cedente di beneficiare della presunzione laddove si riscontri la presenza di tutte le altre condizioni previste dalla disposizione.

Nuove presunzioni valide anche per il passato

Con la recente circolare n. 12/E/2020 l'Agenzia delle entrate ritiene inoltre che la presunzione in esame possa essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate *ante* 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata. In altri termini, anche precedentemente al 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell'articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni nell'altro Stato membro.

Al contrario, l'Agenzia delle entrate ribadisce la tesi già espressa dalla stessa Commissione Europea per cui non è possibile far valere le citate presunzioni nei casi in cui le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro direttamente a cura del cedente o del cessionario senza quindi l'intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore. La ratio di tale esclusione sta nella considerazione che gli elementi di prova, oltre ad essere non contraddittori, devono provenire da due parti indipendenti tra loro (quindi né dal venditore né dall'acquirente).

Casi in cui non sussiste l'indipendenza (circolare n. 12/E/2020)

- soggetti facenti parte del medesimo soggetto giuridico (ad esempio stabile organizzazione e casa madre)
- soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici quali definiti dagli Stati membri (ad esempio amministratore

delegato e società amministrata; società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.)

Il rapporto tra le nuove presunzioni e la prassi nazionale

La circolare n. 12/E/2020 chiude prendendo in esame il rapporto esistente tra le nuove presunzioni di cui all'articolo 45-*bis* e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria.

In particolare viene affermato che le autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria quando emergono comunque elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. In tali casi può quindi essere disconosciuta la non imponibilità dell'operazione di cui all'articolo 41, D.L. 331/1993.

I casi di disconoscimento delle presunzioni

- quando nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore
- quando si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni
- quando si dimostra che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false

Per contro, l'Agenzia delle entrate ritiene che in tutti i casi in cui non sia possibile applicare le presunzioni di cui al citato articolo 45-*bis*, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni, che dovrà comunque essere valutata caso per caso.

La prassi nazionale pregressa richiamata dalla circolare n. 12/E/2020

- risoluzione n. 345/E/2007
- risoluzione n. 477/E/2008
- risoluzione n. 19/E/2013
- risoluzione n. 71/E/2014
- risposta a interpello n. 100/2019

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

SI ESTENDE AL MANDATARIO L'ESENZIONE IVA DEL MANDANTE MEDICO

Lo scorso **15 maggio 2020** l'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 132** ha fornito chiarimenti in tema di regime di fatturazione applicabile in base a un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da Iva.

In particolare la risposta dell'amministrazione si occupa di definire le modalità di fatturazione da adottare qualora esista un mandato di rappresentanza tra una società che si occupa della *"gestione e del trattamento del benessere delle persone, comprendente aspetti sia sanitari che non sanitari"* (ad esempio il poliambulatorio) e professionisti che operano in regime di esenzione Iva ex articolo 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972 (ad esempio i medici).

Prima di riportare le conclusioni cui l'Amministrazione è giunta con il documento in commento è opportuno precisare che in tema di mandato senza rappresentanza, ai fini Iva, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza devono considerarsi prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatarî, con la conseguenza che il mandatarî assume e acquista in nome proprio gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'oggetto del mandato.

Allo stesso tempo la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatarî senza rappresentanza è la medesima di quelle rese o ricevute dal mandatarî in nome proprio e per conto del mandante.

Con il documento di prassi in commento, quindi, l'Agenzia delle entrate si è occupata del rapporto tra società/professionista/paziente in campo medico specificando che la società avrebbe dovuto emettere fattura ai pazienti per prestazioni rese in esenzione da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972, ricevendo a sua volta dal professionista una fattura per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione.



Nel caso di specie quindi il professionista agisce come mandante e la società (poliambulatorio) quale mandatarî.

Volendo individuare il principio espresso nell'interpello si può concludere che:

Nel caso di contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da Iva, all'atto dell'emissione della fattura ai clienti per le prestazioni sanitarie rese il mandatarî emetterà fattura in esenzione Iva, e riceverà fattura dal mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione (e sempre al ricorrere dei presupposti applicativi dell'esenzione stessa).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CHIARIMENTI SULLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE IN TEMA DI RISCOSSIONE

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 34/2020, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito 17 risposte (faq) inerenti le novità introdotte dal "Decreto Rilancio".

Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti forniti.

Le faq sono consultabili al *link*

<https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-decreto-rilancio/>

Faq	Chiarimento
n. 1	Il termine di sospensione dei debiti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione scadrà il 31 agosto 2020. I pagamenti erano già stati sospesi dall'art.18 del D.L. n.18/2020 fino al 31 maggio 2020, termine ora prorogato. Pertanto, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020.
n. 2-3-4-5-6	Nel periodo di sospensione non possono essere notificate nuove cartelle. Se una cartella è stata notificata prima dell'8 marzo 2020, il termine per il pagamento è sospeso fino al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere fatti entro il 30 settembre 2020. È sempre possibile richiedere una rateizzazione anche durante il periodo di sospensione. Il versamento di tutte le rate in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 non versate a seguito della sospensione dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2020.
n. 7	Viene esteso da 5 a 10 il numero delle rate scadute anche non consecutive che comporta la decadenza dei piani di rateazione concessi a seguito di istanze presentate fino alla data del 31 agosto 2020 (la decadenza a seguito di 10 rate scadute è applicabile anche ai piani di rateazione in essere prima del periodo di sospensione).
n. 8	Durante il periodo di sospensione non possono essere attivate nuove procedure cautelari o esecutive (anche per cartelle scadute prima dell'8 marzo 2020).
n. 9-10	Nel caso di ricezione di preavviso di fermo amministrativo o preavviso di ipoteca entro l'8 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate Riscossione non procederà con azioni successive fino al 31 agosto 2020 (c'è pertanto tempo fino al 31 agosto per pagare quanto dovuto o richiedere una rateizzazione del debito). Durante il periodo di sospensione è possibile pagare i debiti oggetto di fermi amministrativi oppure chiedere una rateizzazione e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo.
n. 11	Nel caso di pignoramenti presso terzi relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e trattamenti assimilati, il datore di lavoro non effettuerà le trattenute che riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2020.

n. 12-13-14	Le rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" possono essere pagate entro il 10 dicembre 2020 (termine perentorio, senza potere fruire dei 5 giorni successivi a tale scadenza) senza perdere i benefici delle definizioni agevolate. Per effettuare i pagamenti possono essere utilizzati i bollettini già in possesso dei contribuenti.
n. 15	Le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" scadute nell'anno 2019 determinano l'inefficacia della definizione agevolata. È prevista in ogni caso la possibilità di richiedere la rateizzazione ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973.
n. 16	Gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. L'operatività è garantita attraverso i servizi online e i canali di ascolto sono stati potenziati a supporto di richieste urgenti e non differibili.
n. 17	Nel periodo di sospensione le P.A. non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione articolo 48-bis, D.P.R. 603/1973). Nel caso in cui non sia ancora stato notificato l'atto di pignoramento, le amministrazioni pubbliche possono procedere al pagamento di quanto dovuto a favore dei propri fornitori.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento.

A seguire, si propone un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - per "trasferta" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.

Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l'incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell'amministratore stesso.

A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

1. **analitico**, o come si ha l'abitudine di dire "a piè di lista", evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. **forfettario**, con differenti combinazioni tra il vero e proprio *forfait* e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l'eventuale spesa).

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocimento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;
- se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune		
Tip	Dipendente o collaboratore	Datore di lavoro
Vitto e alloggio	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non
Piccole spese non documentate	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto.

Tornando alle tre componenti "basiche", è possibile utilizzare:

1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo;
3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il *forfait* di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico				
Tipologia	Importo Italia non tassato	Importo Italia tassato	Importo estero non tassato	Importo estero tassato
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifiuta, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

Data	Motivo spostamento	Partenza da	Arrivo a	Km percorsi	Tariffa ACI	Totale euro

Si ricorda che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma